

Virginia Amorosi

**Donne in fabbrica
Discorso giuridico e costruzione della differenza
tra Otto e Novecento**

*Women in Factory. Legal Discourse and Construction of the Difference Between
XIX and XX Century*

SOMMARIO: 1. Alla voce «Donna» - 2. Il tema del lavoro industriale - 3. Produzione/riproduzione: un'alternativa moderna - 4. Voci di donne.

ABSTRACT: The essay proposes a reading of the dynamics led to the construction of the gendered roles and the division of labour from a legal history point of view. In the first part, through the analysis of the thoughts of some jurists on the condition of women and on the female labour, it shows the tools that have contributed to the development of gender relations in contemporary society. In the second part, it analyzes the essays by some female scholar about the women's labour in industry and social legislation. The dialogue between the different voices questioned appears useful to overcome, in the historical narrative of social phenomena, the 'logic of the supplement' applied to the female component.

KEYWORDS: Labour Law, Gender Studies, Legal Culture.

1. *Alla voce «Donna»*

Nella storiografia sulle donne, a partire dagli anni ottanta del Novecento, ha dominato una scelta teorica che, in maniera più o meno evidente, è condizionata dallo strumentario della filosofia linguistica post-strutturalista.¹ L'obiettivo, programmaticamente individuato dalla storica americana Joan W. Scott in un fortunatissimo saggio del 1985, era di reinventare il 'genere' come categoria analitica: contestare la fissità di un'interpretazione che, postulando «sfere separate», costruiva identità su opposizioni includenti/escludenti; svelare la complicità tra i saperi che in età contemporanea orientavano i meccanismi di potere, dotandoli di senso².

In tale prospettiva, anche il sapere giuridico, al pari di quello economico, medico, politico, istituzionalizzava la differenza, contribuiva alla delimitazione di spazi sessuati all'interno della società e alla legittimazione della marginalità femminile. Per il diritto la marginalità diventava sinonimo di eccezionalità.

Lo spazio occupato dal soggetto femminile all'interno del discorso giuridico dell'Ottocento europeo era costruito integralmente sulla categoria della diversità. La finzione giuridica dell'uguaglianza formale degli individui e della loro libera volontà trovava le sue deroghe e il suo necessario completamento in peculiari disposizioni che disciplinavano le condizioni di disuguaglianza *naturale*. Il soggetto unico protagonista/destinatario del discorso giuridico moderno era l'individuo, maschio, adulto, cittadino. La donna era una categoria *altra*, per la quale gli ordinamenti, quando non sceglievano l'afasia normativa, ritagliavano un corredo giuridico specifico e applicabile a determinate circostanze. Per la

¹ Cfr. P. Di Cori, *Introduzione*, in Ead. (cur.), *Altre storie. Le critica femminista alla storia*, Bologna 1996, p. 45.

² Cfr. J. W. Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, in «The American Historical Review», XCI (1986), n. 5, pp. 1053-1075. Sulla medesima questione metodologica, a distanza di pochi anni, l'autrice scrive: «Bisogna dire che la storia delle donne ha ottenuto una certa legittimazione come impresa storica quando ha affermato la natura separata, la separata esperienza delle donne, vale a dire quando ha consolidato l'identità collettiva delle donne [...] ma rimaneva al di fuori degli interessi dominanti delle discipline, essendo la sua sfida sovversiva apparentemente confinata in una sfera separata»: Ead., *La storia delle donne*, in P. Burke (cur.), *La storiografia contemporanea*, Roma-Bari 1993, pp. 51-79 (67) [edizione originale: Cambridge 1991].

Per una rilettura della categoria e un bilancio degli studi storici in Europa, cfr. i contributi raccolti a cura di S. Salvatici, *Storia delle donne e storia di genere. Metodi e percorsi di ricerca*, in «Contemporanea», XIII (2010), n. 2, p. 303 ss.

Sulle trasformazioni dell'uso linguistico di «gender, genere, genere», cfr. P. Di Cori, *Sotto mentite spoglie. Gender studies in Italia*, in «Cahiers d'études italiennes», XVI (2013), pp. 15-37.

donna, considerata per natura inferiore fisicamente e debole di pensiero, gli ordinamenti generavano «una normativa che ne fa un essere relativo, esistente solo in quanto figlia, sposa, madre, figura secondaria e definita soprattutto in rapporto all'uomo, solo autentico soggetto di diritto».³

Con riguardo al contesto italiano, le voci delle enciclopedie giuridiche dedicate alla condizione femminile appaiono illuminanti, e certamente molto indicative dell'architettura teorica che sorreggeva la costruzione della differenza. Sulla consistenza dell'impegno profuso nella disamina della questione femminile in ambito giuridico, appare già sufficientemente eloquente il dato quantitativo rappresentato dal numero di voci intitolate alla *Donna* in modo diretto. Tra il 1914 e il 1917, nell'*Enciclopedia giuridica italiana* compariva il lemma *Donna*, ad opera dell'avvocato Pirro Aporti, seguito separatamente da *Donna commerciante* e *Donna Maritata*, entrambi firmati dall'avvocato Alfredo Andreotti⁴; circa quindici anni prima, ne *Il Digesto italiano* venivano pubblicate le voci *Autorizzazione della donna maritata* di Carlo Spalazzi, e *Donna Maritata* di Eduardo Piola-Caselli⁵. Quest'ultima viene descritta dal suo autore come una «sintesi riassuntiva che comprenda e coordini» le altre voci, numerose e più approfondite, che illustrano i singoli istituti giuridici in cui alle donne sposate è riservato un trattamento differenziato (*Cittadinanza, Domicilio, residenza e dimora, Capacità commerciale, per*

³ N. Arnaud-Duc, *Le contraddizioni del diritto*, in M. Perrot-G. Fraisse (curr.), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Roma-Bari, 1991, pp. 51-87. Sul punto cfr. anche la premessa metodologica del saggio di B. Pasciuta, *Juribus masculorum gaudeat: il lavoro delle donne e i lavori da donna nella dottrina di diritto comune*, in «Rivista critica del diritto privato», XXXIV (2018), n. 3, pp. 359-381, dove efficacemente si dice che: «storicamente, l'identità giuridica delle donne viene costruita dal diritto degli uomini in due modi: per differenza e per specificazione» (359).

In particolare, sul rapporto tra anti-individualismo e questione femminile, cfr. G. Alessi, *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Torino 2006.

⁴ P. Aporti, voce *Donna*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. IV, parte VI, Milano 1921, pp. 918-928; A. Andreotti, voce *Donna commerciante*, *ivi*, pp. 928-940; Id., voce *Donna maritata*, *ivi*, pp. 940-966. In particolare l'avvocato Andreotti, autore di diversi saggi, principalmente su temi di diritto, procedura penale e psicologia criminale, si era già interessato di questione femminile in: Id., *La logica d'Eva: Studio di psicologia femminile*, Casalmaggiore 1908.

⁵ C. Spalazzi, voce *Autorizzazione della donna maritata*, in *Il Digesto italiano*, vol. IV, parte II, Torino 1893-1899, pp. 460-528; E. Piola-Caselli, voce *Donna Maritata*, in *Il Digesto italiano*, vol. IX, parte III, Torino 1899-1902 [1901], pp. 1012-1018. Per uno sguardo complessivo sulla posizione della cultura giuridica italiana d'età liberale nei confronti dei diritti civili e politici delle donne, cfr. S. Soldani, *Cittadine uguali e distinte. Donne, diritti e professioni nell'Italia liberale (1865-1919)*, in A. Martinelli-L. Savelli (curr.), *Percorsi di lavoro e progetti di vita femminili*, Pisa, 2010, pp. 89-120.

citare alcune), ovvero gli istituti costruiti proprio in funzione della specialità del soggetto femminile, come la dote e l'autorizzazione maritale⁶.

Con riferimento alle sole voci che contengono fin dal titolo un richiamo esplicito al soggetto, emerge per alcune di esse, in maniera più decisa di altre, un disegno di ordine politico, presentato come l'opinione generalmente condivisa dalla cultura giuridica italiana in merito alla condizione femminile, e trasmesso, seppur con qualche differenza tra i diversi autori, a un pubblico di intellettuali e professionisti che a partire da quell'opinione avrebbe potuto educarsi in maniera uniforme.

Nella verifica dell'approccio della cultura giuridica italiana al soggetto femminile, si rivela interessante la scelta compiuta dalla direzione dell'*Enciclopedia* di programmare e confezionare un lemma specifico sulla condizione delle donne *tout court*, slegato cioè da qualificazioni ulteriori che richiamassero quesiti strettamente giuridici, con il risultato di sconfinare inevitabilmente nei campi della sociologia e della politica. Tale scelta editoriale dimostra che la semplice condizione soggettiva di donna, connessa con evidenza al contesto contemporaneo, veniva percepita come argomento inevitabile, a meno di eludere il necessario progresso della società, e dunque assumeva rilievo per una trattazione autonoma.

Nell'esecuzione del suo compito peculiare, l'avvocato Pirro Aporti costruisce il discorso intorno al dibattito sull'uguaglianza tra i sessi e fin dalle prime righe propone una scelta temperata, e quasi costretta, a favore dell'emancipazione, «giacché, se non ci illudiamo, la causa della donna va guadagnando terreno, al seguito della civiltà progrediente nel suo *fatale andare*»⁷.

Chiama in causa gli «autorevoli sociologi» – mai citati puntualmente ma rintracciabili come riferimenti in bibliografia – che da tempo dibattevano nell'«ardente polemica tra femministi e antifemministi», tutti quanti, però, con l'obiettivo di migliorare la condizione delle donne e di raggiungere, attraverso questo miglioramento, un maggiore benessere per la società nel suo complesso⁸.

⁶ Cfr. E. Piola-Caselli, voce *Donna Maritata*, cit., p. 1012. Il problema della minore capacità giuridica della donna sposata, vincolata all'istituto dell'autorizzazione maritale, accomunava gli ordinamenti dell'Europa continentale durante il lungo Ottocento ed è stato recentemente messo a fuoco dalla storiografia con rinnovata attenzione: cfr. da ultimo i saggi raccolti in S. Bartoloni (cur.), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma 2021.

⁷ P. Aporti, voce *Donna*, cit., p. 919. Il corsivo, qui e nelle successive citazioni, è sempre dell'autore.

⁸ *Ibid.* Se ci atteniamo ai riferimenti bibliografici, i «sociologi» richiamati da Aporti sono storici, economisti, giuristi, politici europei di fama internazionale e con idee molto diverse sul tema dell'emancipazione femminile: Jules Michelet, John Stuart Mill, Anna Kuliscioff, August Bebel, Lorenz von Stein.

Facendo proprie le teorie sulle pretese differenze biologiche, fisiche e psicologiche tra i due sessi, velocemente tratteggia l'immagine di una donna dotata di pazienza e di maggiore resistenza «ai dolori fisici e morali» per compensare una muscolatura meno energica, una minore quantità di materia cerebrale, una maggiore propensione alla irritabilità. Si trattava di differenze che egli riteneva *vere* e verificabili perché confortate dalla scienza; differenze che avevano guidato la valutazione dei sociologi sulla confutazione del primato dell'uomo, assieme all'«esterna legge di giustizia che dovrebbe sempre regolare la società umana»⁹. Ed infatti, le argomentazioni riportate da Pirro Aporti tendono a considerare la superiorità fisica degli uomini sulle donne come elemento che, seppur accertato, non poteva costituire motivo per perpetuare una prevaricazione del primo sulla seconda, né tantomeno potevano valere i richiami alla storia esemplare, all'etica degli antenati, visto che «il privilegio della razza umana è il *progredire*», e l'idea di un primato del sesso maschile era «già considerato come un anacronismo, di fronte alle società evolute»¹⁰.

È evidente che, sebbene le relazioni di genere andavano codificate all'interno di una rassicurante geometria bipartita in cui i due poli mantenevano una connotazione fissa, esplicitata dalla definizione di «sesso gentile» e «sesso forte», lo slancio *progressista* dell'autore e dell'opzione politica di cui portava la bandiera riconosceva come necessaria e realistica l'aspirazione verso un equilibrio – meglio forse sarebbe dire 'riequilibrio' – dei due poli all'intento della società¹¹.

Come da indicazione metodologica comune a tutte le voci dell'Enciclopedia, il saggio di Aporti è ricco di riferimenti a contesti stranieri. Il paragrafo centrale e più corposo del saggio è dedicato alla comparazione: oltre al confronto con i paesi europei occidentali, non mancano incursioni esotiche sulla condizione femminile nella Russia ancora zarista, in Turchia, India e Giappone. All'esaltazione dei paesi ai quali è attribuito un avanzamento sul cammino verso la parità tra i sessi e la libertà delle donne, primi tra tutti gli Stati Uniti, poi Finlandia e Australia, si alterna un rapido elenco di valutazioni di natura etica – nutrite più da luoghi comuni che da riferimenti scientifici – sul comportamento delle donne rispetto alle istanze emancipatrici: «paghe dello scettro della moda» in

⁹ *Ibid.* Nell'ambito della teoria della storia, sulla 'costruzione culturale' delle differenze di genere, è celebre il saggio di T. Laqueur, *Making sex. Body and gender from the Greeks to Freud*, Harvard University Press 1990, dove si parla di «Discovery of the Sexes» per evidenziare il ruolo giocato, nel senso della conservazione dei connotati tradizionali di genere, dai paradigmi scientifici che si consolidarono alle soglie dell'età contemporanea, frutto delle nuove scoperte nei campi della biologia, fisiologia e medicina (in particolare v. p. 149 ss.).

¹⁰ P. Aporti, voce *Donna*, cit., p. 920.

¹¹ *Ivi*, p. 921.

Francia, bigotte in Spagna, «intente ai trionfi dell'amore» in Italia, di temperamento freddo in Germania¹².

Seguendo la traccia della comparazione l'autore conclude con un giudizio che stigmatizzava con particolare asprezza i paesi Arabi, ma segnalava anche una condizione diffusa di arretratezza. In particolare, confutando l'idea che un intervento legislativo nella direzione della parità di trattamento tra i sessi potesse costituire «un'anarchica insidia all'ordine della famiglia, all'ordine sociale», Aporti sosteneva la necessità urgente di riforme proprio con riferimento a quei contesti che indica come «Stati civili»¹³.

La contestazione dell'autorizzazione maritale, bollata come «oltraggiosa», riflette il clima di riforma che caratterizzava il discorso politico italiano in quegli anni. La voce fu scritta nel torno di anni in cui prendeva forma la proposta di legge Sacchi sulla soppressione della tutela della donna sposata, e testimonia – al pari della legge stessa – l'ammissione, oramai quasi pacifica, da parte della cultura giuridica, della vetustà dell'istituto¹⁴.

Certamente nella richiamata opposizione tra femministi e antifemministi, Aporti non si schierava né con l'una né con l'altra «esagerazione»: né con l'idea che le donne potessero liberarsi dei doveri di cura della famiglia, imposti dalla «natura», né con il preconcetto che, in ossequio a quei doveri, le mura domestiche si trasformassero in prigione¹⁵. Piuttosto, dichiarando di farsi guidare dalla scienza e dalla giustizia, pretendeva di seguire un percorso necessario, illuminato dalla evidenza dei fatti che conducevano inesorabili verso il progresso e dunque verso il miglioramento della società.

La ricaduta di tale inquadramento teorico è la condanna delle manifestazioni di violenza e di ribellione, come le assemblee di donne e i comizi di piazza, «metodi rivoluzionari e battaglieri» che gli uomini avevano lecitamente adottato per conquistare i «diritti comuni» ma che, per ragioni che rimangono oscure al lettore, non potevano giovare alla causa delle donne. La strada da percorrere per costruire il consenso della maggioranza sul tema della parità doveva essere prima l'educazione nelle scuole e nelle famiglie e poi il lavoro che, rendendo le

¹² Ivi, p. 924.

¹³ Ivi, p. 925.

¹⁴ L'esemplare del volume enciclopedico che ho consultato non è datato, ma certamente fu completato nel 1921, come si evince dal retro del frontespizio; la voce, però, poiché contiene un riferimento bibliografico a una sentenza del 1914, potrebbe essere stata scritta in un tempo compreso tra il 1914 e il 1916, considerando la mancanza di alcun accenno alla legge Sacchi che abrogava l'istituto dell'autorizzazione maritale, che fu presentata per la prima volta alla Camera il 27 febbraio 1917.

¹⁵ P. Aporti, voce *Donna*, cit., p. 926.

donne economicamente indipendenti, avrebbe potuto sottrarle alle dinamiche domestiche del servilismo e della sottomissione¹⁶.

Vale la pena sottolineare che le argomentazioni dell'autore a sostegno dell'utilità del lavoro a fini emancipatori sono saldamente ancorate al pensiero di Anna Kuliscioff che viene esplicitamente e letteralmente citata: un segnale di quanto fossero eterogenee le fonti di riferimento di una cultura giuridica che, per viaggiare nella direzione del progresso, si apriva a considerare riferimenti politici di chiara matrice ideologica che non sempre potevano conciliarsi con gli obiettivi conservativi, i metodi cautamente riformisti e, soprattutto, i tempi dilatati della proposta formulata dai giuristi di professione.

Nella voce di Andreotti dedicata alla «donna maritata», l'approccio sociologico rimane sullo sfondo rispetto al nucleo principale del saggio. Il problema che si affronta è strettamente giuridico e riguarda l'istituto dell'autorizzazione maritale, che viene trattato con dovizia scientifica e puntuale analisi delle fonti tecniche, sia legislative sia giurisprudenziali. Tuttavia, la premessa generale al saggio, intitolata *Contemplazione sociologica e storica dei rapporti personali e patrimoniali della donna maritata*, contiene degli spunti etero-disciplinari che disegnano una precisa scelta politica, nel solco del progetto liberale a favore di quelle riforme che tenessero conto, anche nella tutela dei rapporti giuridici della donna sposata, del «senso di proporzione»¹⁷.

La proporzione, una delle parole chiave che traducevano la cornice ideologica dell'analisi di Andreotti, è assunta assiomaticamente come la cifra caratterizzante del diritto, mentre quest'ultimo, insieme alla «scienza» e al «sentimento», assurgeva al ruolo di «grande energia ideale» che permetteva la realizzazione «della civiltà, del progresso, della verità»: un quadro sintetico tracciato tutto d'un fiato nelle prime righe del testo, che riproduceva l'eco di una costruzione teorica omogenea e condivisa tra i rappresentanti della cultura giuridica occidentale¹⁸.

Facendosi guidare dal senso di proporzione, e distanziandosi dalle «audaci innovazioni del pseudo femminismo», i riformatori dovevano concorrere alla trasformazione della posizione giuridica delle donne nel senso di una elevazione intellettuale e morale, e del loro valore sociale all'interno della famiglia moderna. Al contempo non potevano trascurare le differenze fisiologiche tra i sessi e la speciale funzione biologica delle donne, a cui dovevano necessariamente conformarsi e misurarsi i loro diritti. Se l'ordine naturale delle cose era inesorabile, il ruolo sociale delle donne doveva intendersi come immediata espressione della

¹⁶ Ivi, p. 927.

¹⁷ A. Andreotti, voce *Donna maritata*, cit., p. 940.

¹⁸ *Ibid.*

loro funzione biologica, e una riforma che non avesse accuratamente considerato tali presupposti avrebbe finito per produrre una mostruosa tipologia di «terzo sesso, ibrida commistione di mascolinismo e di femminilità»¹⁹.

Intanto quelle riforme erano alle porte, e dopo l'accurata disamina dell'istituto tanto dibattuto da politici, giuristi e intellettuali tra rivendicazioni e contestazioni, il saggio si conclude con un ampio riferimento al progetto di legge Sacchi sulle *Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna*, in discussione proprio nelle more della stesura della voce, il cui testo viene riportato per intero nella forma di un'appendice al saggio²⁰.

Opere monumentali come l'*Enciclopedia giuridica* e il *Digesto*, affidate alla direzione di giuristi di richiamo internazionale come Pasquale Stanislao Mancini, per la prima, e Luigi Lucchini, per la seconda, essendo particolarmente rappresentativa dell'immagine che la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento volle divulgare di se stessa²¹, ci dicono molto riguardo alla considerazione con cui i giuristi affrontavano il tema della condizione delle donne. In particolare, il discorso che la scienza giuridica produceva intorno al soggetto femminile, separato dal soggetto generale e articolato in diverse specificazioni, può essere considerato sotto due aspetti complementari.

In primo luogo, il diritto, in quanto struttura argomentativa, non solo logico-sistemica, agisce sui destinatari delle norme con persuasione e, al pari degli altri saperi, scientifici o artistici che siano, innesca meccanismi retorici atti a fornire rappresentazioni condivise della realtà. In relazione alle diverse specificazioni in cui il diritto declinava il soggetto femminile, non possiamo non considerare che il portato persuasivo della cultura giuridica contribuì direttamente alla costruzione di un modello egemone di donna e alla definizione di un genere in opposizione a un altro.

Dal punto di vista interno al sapere giuridico, tali specificazioni non erano costitutive di una soggettività alternativa e complementare – l'universalità del soggetto giuridico formalmente non veniva scalfita – ma piuttosto codificavano una molteplicità di situazioni eccezionali, protagonista delle quali era un

¹⁹ Ivi, p. 941.

²⁰ Sulla legge Sacchi, approvata poi il 17 luglio del 1919, cfr. F. Mastroberti, *La "Legge Sacchi" sulla condizione giuridica della donna: grande riforma o «modestissima leggina»?*, in «Quaderni del Dipartimento Jonico», IV (2016), pp. 45-58.

²¹ Sulla rilevanza dell'*Enciclopedia* per la costruzione di una scienza giuridica italiana e la sua auto-rappresentazione, cfr. C. Vano, «Edifizio della scienza giuridica nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in A. Mazzacane-P. Schiera (curr.), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990, pp. 15-66.

soggetto qualificato come *diverso*, che necessitava di essere compreso dal diritto o che era meritevole di un *supplemento*.²²

2. *Il tema del lavoro industriale*

Il tema della marginalità-eccezionalità femminile trova una specifica declinazione nella sfera delle relazioni industriali. Tra Ottocento e Novecento la cultura giuridica europea cominciava a dotarsi di uno strumentario teorico funzionale alla conoscenza, al controllo e alla disciplina della questione sociale, resa urgente dallo sviluppo del capitalismo; i problemi del lavoro penetravano i discorsi dei giuristi e, all'interno di questi, ancora una volta, le donne costituivano una categoria speciale, qualificata diversamente in relazione a particolari condizioni soggettive contingenti e mutabili (figlia, madre, moglie, vedova, commerciante, operaia...) ²³.

Volendo soffermarci sull'esempio della cultura giuridica italiana, filtrandola attraverso la lettura dell'*Enciclopedia giuridica*, la voce *Contratto di lavoro* di Pasquale Jannaccone fornisce degli spunti non trascurabili. All'interno di una trattazione corposa e articolata nessuno spazio è dedicato alla donna lavoratrice, che rimaneva una soggettività ancora formalmente sconosciuta all'ordinamento italiano fino all'emanazione della legge sociale sulla tutela del lavoro femminile del 1902 (l. 19 giugno 1902 n. 242, cd. «legge Carcano»).

L'unico luogo in cui compaiono le donne è il paragrafo intitolato alla capacità giuridica, dove l'autore prima analizza i casi in cui il diritto comune civilistico ne limitava la titolarità in capo a determinati soggetti e in relazione a speciali condizioni temporanee o permanenti, poi valuta la rilevanza di tali condizioni rispetto all'efficacia dei contratti di lavoro. Se i minori d'età, le donne sposate, gli interdetti e inabilitati sono le tipologie di soggetti presi in considerazione, le prime due in particolare rappresentavano argomenti di studio di grande attualità, data la diffusione del lavoro minorile e femminile nell'industria e

²² La «logica del supplemento», qui usata in senso traslato con riferimento al diritto, è uno strumento d'analisi della storiografia di impronta decostruzionista (Derrida, Spivak) per indicare un elemento che si inserisce in un contesto dato, destabilizzandolo, senza però portare a una soluzione dialettica: la storia delle donne, volendo aggiungere un supplemento alla storia universale, ha lanciato una sfida alla sua pretesa di completezza, ma non è stata assorbita in essa. Sul punto cfr. sempre J. W. Scott, *La storia delle donne*, cit., pp. 60-63.

²³ La questione della limitazione della capacità di agire della donna si intreccia con i problemi del lavoro nel saggio di I. Stolzi, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne fra storia e diritto*, in «Studi Storici», 60 (2019), pp. 253-288. Per una narrazione che tiene conto dei molteplici profili del lavoro femminile in Italia, con particolare riguardo alla storia sociale del XIX e del XX secolo, cfr. A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma 2019.

l'emergere del problema della tutela dei contraenti deboli all'interno del dibattito pubblico sul finire del XIX secolo²⁴. È opportuno rimarcare che in entrambi i casi di studio la capacità di cui si discute è quella del contraente lavoratore (e non del datore di lavoro), e intorno a questa figura viene impostato un discorso che, riguardo alle donne maritate, assumeva forme più lineari e meno problematiche, per stessa ammissione dell'autore.

Il dato normativo della limitazione della incapacità femminile ai casi tassativamente indicati dalla legge (le disposizioni in tema di autorizzazione maritale del codice civile italiano del 1865: artt. 134 e 1743) determinava, infatti, in maniera chiara la posizione delle donne sposate rispetto al contratto di locazione d'opere, a favore della possibilità in capo a queste di contrarre senza l'autorizzazione del marito²⁵. Le mogli operaie, giuridicamente libere dal vincolo della tutela maritale con riguardo all'esecuzione dei contratti di lavoro, conservavano in tale ambito, e da un punto di vista squisitamente tecnico-giuridico, una piena capacità d'agire; la loro condizione di minorità giuridica fu sancita, anche all'interno dei rapporti di lavoro e per analogia con la condizione dei fanciulli, dalle leggi protettive: in modo indiretto, fuori dal diritto comune codicistico, in situazioni specifiche.

Se per il codice civile il soggetto 'universale' nascondeva le caratteristiche dell'individuo, maschio, adulto, cittadino, per il diritto del lavoro delle origini – che proprio a partire dalla riflessione sul codice, in termini di conservazione/innovazione, prendeva avvio – si andava affermando la figura dell'operaio come *prototipo* giuridico del lavoratore dipendente²⁶.

La disciplina giuridica del lavoro d'età liberale è stata definita concordemente come «diritto a misura d'uomo»²⁷, dove per «uomo» si intende un essere umano appartenente al genere maschile; ovvero un diritto che fin dalle origini «chiama neutro il maschile» e si occupa del genere femminile «solo se e perché

²⁴ Dell'ampia letteratura sulla storia del lavoro minorile, mi limito qui a citare due tra i saggi più recenti di storia giuridica: F. Rossi, *Un 'punto di non ritorno'. Lavoro minorile, sfruttamento e violenza durante l'età liberale*, in A. Santangelo Cordani-G. Ziccardi (curr.), *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'età digitale*, Milano 2020, pp. 169-216, nel quale sono riportati utili dati statistici, oltre ai riferimenti più ampi sul contributo della narrativa italiana alla costruzione di discorso pubblico sul lavoro minorile nell'industria; M. Fortunati, *Il ministro e lo spazzacamino. Osservazioni sul progetto di legge sul lavoro dei fanciulli del 1879*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII (2007), n. 1, pp. 213-224.

²⁵ P. Jannaccone, voce *Contratto di lavoro*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, parte III, Milano 1898, p. 1050.

²⁶ Anche in questo caso, l'*Enciclopedia giuridica italiana* documenta l'ingresso della nuova soggettività all'interno del discorso giuridico di fine secolo, con la voce *Operaio*.

²⁷ U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, Bologna 1995, p. 21.

partorisce»²⁸. Il risultato più immediato e tangibile della riflessione giuridica sulla ‘questione delle lavoratrici’ furono in tutta Europa le leggi di protezione: quei provvedimenti che, sorti nell’ambito della legislazione sociale, promuovevano per le donne e i minori alcune garanzie di tipo igienico-sanitario contro il lavoro nocivo o insalubre. Nella ratio sottesa alle leggi di tutela delle donne operaie trovavano espressione le idee allora diffuse in ordine alla naturale inferiorità femminile e alla maternità come suprema funzione sociale delle donne; tali misure, promosse nell’intento di salvaguardare la *razza*, più che di colpire lo sfruttamento, assimilavano la donna al fanciullo e ne codificavano la condizione di minorità²⁹.

A partire dal contributo storiografico di J. W. Scott, certa storiografia ha pensato alla divisione del lavoro come «effetto e non causa di una complessa strategia discorsiva minuziosamente analizzata nelle sue varie componenti»³⁰. Le teorie politico-economiche, come quelle promosse da Adam Smith e Jean Baptiste Say, che giustificavano il più basso salario femminile; gli studi di legislatori, medici e scienziati di statistica; le pratiche discriminatorie dei datori di lavoro, i quali facevano uso di questa teorizzazione della differenza per una gestione del reclutamento della forza-lavoro femminile conveniente in termini di risparmio sul costo della manodopera; la politica di esclusione delle associazioni sindacali: tutti fattori determinanti, in maniera equivalente, nella costruzione di un discorso che avesse come effetto la formalizzazione dell’idea del minor valore delle lavoratrici sul piano della produttività³¹. Compresi all’interno di queste pratiche discorsive, i provvedimenti di tutela, promossi dal legislatore con l’avallo della dottrina dominante, contribuirono non poco al complesso

²⁸ M.V. Ballestrero, *Il diritto del lavoro e la differenza di genere*, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», XLIX (1998), n. 2, pp. 287- 309 (288).

²⁹ Sul punto, tra tutte, sempre valide le analisi di M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna 1979, in part. pp. 19-25, e A. Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’Unità ad oggi*, Bologna 1980, in part. pp. 46-47.

³⁰ P. Di Cori, *Postfazione. Visione critica della storia e femminismo*, in J.W. Scott, *Genere politica storia*, Roma 2013, p. 273. Il punto debole di tale suggestiva impostazione è rappresentato dalla elusione di un interrogativo di fondo: qual è la causa ultima di una strategia discorsiva sulla divisione sessuata del lavoro? Interrogativo al quale sembra difficile rispondere se non attraverso il contemperamento con un’analisi materialista dell’industrializzazione, che metta in luce i motivi strutturali dello sfruttamento del lavoro femminile.

³¹ Cfr. J.W. Scott, *La donna lavoratrice nel XIX secolo*, in *Storia delle donne. L’Ottocento*, cit., pp. 355-385. Sulla politica di esclusione dei sindacati nel XIX secolo, cfr. anche M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità*, cit., pp. 23-24.

meccanismo della «ghettizzazione della differenza»³², collocando le donne sempre in fondo a qualsiasi gerarchia occupazionale. D'altra parte la retorica del capitalismo, che promuoveva il ruolo riproduttivo della donna, predisponendo strumenti di tutela nelle fabbriche e lasciava incontrollate molte aree di lavoro femminile, come quello a domicilio, quello agricolo, quello familiare, che costituivano fasce di mercato secondario e meno pagato, nelle quali lo sfruttamento continuava ad essere feroce³³.

3. *Produzione / riproduzione: un'alternativa moderna*

«Lo Stato avendo definito come primario il ruolo riproduttivo della donna, rafforzò lo status secondario della sua attività produttiva»³⁴.

All'interno dell'articolata retorica del capitalismo, costruita su diversi piani discorsivi, scientifici e politici, si consolidava il paradigma dell'opposizione produzione/riproduzione.³⁵ Il postulato dell'inconciliabilità tra i due termini,

³² L'espressione è di C. Filosa, *La questione femminile*, in <http://www.scribd.com/doc/127988353/Carla-Filosa-La-Questione-Femminile>; sul punto cfr. anche N. Ardaud-duc, *Le contraddizioni del diritto*, cit.: «in nome della protezione della famiglia i tempi del lavoro vengono strutturati in modo specifico, tale da avviare la mano d'opera femminile verso veri e propri ghetti, poco controllati» (63).

³³ Cfr. J. W. Scott, *La donna lavoratrice*, cit., in particolare sull'esempio francese: «[In Francia], l'approvazione, negli anni novanta, di una legislazione protettiva per le donne che però non riguardava la produzione a domicilio, fece aumentare l'interesse del datore di lavoro per un'offerta di lavoro a buon mercato e irregolare» (361).

³⁴ Ivi, p. 380.

³⁵ Non è questo il luogo per affrontare con il dovuto approfondimento i molteplici profili della dicotomia produzione/riproduzione, che ha attratto l'interesse in diversi settori delle scienze umane; mi limito a rimandare al quadro teorico e alla ricca bibliografia forniti da: A. Pescarolo, *Productive and Reproductive Work: Uses and Abuses of Old Dichotomy*, in R. Sarti-A. Bellavitis-M. Martini (curr.), *What is work? Gender at the crossroads of home, family, and business from the early modern era to the present*, New York 2018, pp. 114-138.

Le più recenti correnti del femminismo giuridico hanno sottolineato come tale dicotomia è replicata tutt'oggi nella declinazione mercato / famiglia quali aree di rispettiva ed esclusiva competenza maschile e femminile. Per interrompere questo «circolo vizioso che produce incessantemente le dinamiche della disuguaglianza, è necessario mettere in evidenza l'interconnessione esistente fra il momento del riconoscimento della differenza e gli aspetti distributivi», con riferimento al potere economico e sociale: cfr. M.R. Marella, *Diritto e donne*, in «Pólemos. Rivista semestrale di diritto, politica e cultura», I (2007), pp. 105-122; sul punto cfr. anche N. Fraser, *Social justice in the age of identity politics: redistribution, recognition, participation*, Discussion paper, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1998 <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/12624>

ciascuno dei quali diveniva identificativo rispettivamente del genere maschile e del genere femminile, forniva il presupposto legittimante della posizione di debolezza delle lavoratrici nelle dinamiche delle relazioni industriali (gerarchie occupazionali, coalizioni sindacali); nello stesso tempo, la segregazione dei ruoli di genere si rifletteva sul piano giuridico nelle disposizioni protettive del lavoro femminile, venendone da queste rafforzata.

Una formulazione di tale opposizione – esemplare nel suo essere quasi didascalica – è quella fornita da Paul Pic nei primi anni del Novecento.³⁶ In un breve trattato sulla legislazione operaia, segnato da un marcato approccio comparatistico e una dichiarata prospettiva internazionalistica, il giurista francese dedicava un intero paragrafo a «La femme», riportando i termini della diatriba ideologica che aveva coinvolto economisti e legislatori, ugualmente divisi tra fautori e detrattori dell'intervento statale nella regolamentazione del lavoro delle donne adulte³⁷.

Pic individua tre argomenti a favore della regolamentazione: la protezione dallo sfruttamento «abusivo» delle donne adulte in fabbrica doveva essere garantita nell'interesse del marito e della famiglia, di cui «elle doivent avant tout s'occuper»; la debolezza della donna, incapace di sopportare un impiego troppo lungo e faticoso imponeva il ricorso a una limitazione del suo lavoro «comme celui des enfants»; la salute delle donne doveva essere tutelata, impedendo loro lavori troppo usuranti e sottraendole ai pericoli del lavoro notturno, in funzione dell'interesse generale dello Stato alla conservazione della specie, contro la minaccia di un «abâtardissement de la race»³⁸.

Le argomentazioni riportate dal giurista francese sono rappresentative della costruzione discorsiva generata nell'ambito degli ambienti scientifici a proposito del soggetto femminile, tutte funzionali alla definizione di una precisa identità di genere che rispondesse a determinati requisiti. Debolezza fisica e minorità psicologica erano gli elementi caratterizzanti di una immagine artefatta della donna, che promuoveva il ruolo domestico come naturale, il ruolo procreativo

³⁶ Professore di diritto internazionale e di legislazione industriale all'Università di Lione, Paul Pic ha fornito un interessante contributo teorico all'interno della corrente dell'*interventionnisme*: «soluzione transattiva tra le utopie socialiste e l'ottimismo individualista»: cfr. D. Bayon - L. Frobert, *Paul Pic (1862-1844) et les "Lois ouvrières"*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», XVIII (1997), pp. 69-94. Sulla riflessione originale di Paul Pic nella direzione della costruzione di un diritto internazionale del lavoro, mi permetto di rinviare a V. Amorosi, *Storie di giuristi e di emigranti tra Italia e Francia. Il diritto internazionale del lavoro di primo Novecento*, Napoli 2020, p. 55 ss.

³⁷ P. Pic, *La protection légale des travailleurs et le droit international ouvrier*, Paris 1909, pp. 16-26.

³⁸ Ivi, pp. 18-21.

come prioritario, e che era associata per contrasto alla figura dell'operaia dell'industria, vittima della mortificante scissione tra fabbrica e famiglia.

L'approccio comparatistico di Pic ci fornisce un quadro d'insieme sintetico delle leggi nazionali di protezione delle donne lavoratrici con esiti molto eloquenti: un bacino di dati che appaiono omogenei per contenuto e per la matrice paternalista e conservatrice dell'ideologia che li sottendeva, seppur con differenze in termini di maggiore o minore severità che derivavano dal grado di sviluppo capitalistico di ciascuna nazione. Attraverso l'osservazione delle informazioni raccolte, Pic individua le linee comuni che caratterizzavano nel merito le misure più avanzate di tutela delle lavoratrici degli Stati occidentali nel primo Novecento, e le riassume in pochi punti: proibizione del lavoro di notte, riposo settimanale obbligatorio, durata massima del lavoro quotidiano, riposo nelle ultime settimane di gravidanza e nelle prime dopo il parto³⁹.

Come mostra l'operazione compiuta da Pic, erano gli stessi protagonisti della cultura giuridica e politica del tempo a mettere in luce le importanti analogie nei presupposti, nella formulazione e nei contenuti delle leggi sociali emanate dai diversi Stati occidentali; un impegno portato avanti anche nella ricerca di strumenti comuni per costruire una protezione standardizzata del lavoro che equilibrasse, per quanto possibile, il costo della manodopera e normalizzasse la concorrenza industriale sul mercato europeo. D'altra parte, l'impiego incontrollato di operai con un basso potere contrattuale, come donne e bambini, era considerato un mezzo di sopravvivenza per le economie dei paesi di ultima industrializzazione, che protrassero il più possibile la politica del *laissez faire*. La necessità di porre un freno a questo tipo di concorrenza era stata una delle ragioni principali che indussero i governi europei a riunirsi in una conferenza internazionale sulla legislazione del lavoro, a Berlino nel 1890: un appuntamento che si configura come il primo tentativo nella direzione di un accordo tra nazioni occidentali in materia di protezione operaia⁴⁰.

Nel programma predisposto per l'incontro e indirizzato alle nazioni invitate al consesso, il quinto di sei paragrafi era dedicato alla questione della donna lavoratrice e conteneva le seguenti domande:

³⁹ Ivi, p. 17. Per una riflessione storiografica di prospettiva comparatistica sulle leggi di protezione d'età liberale, cfr.: P. Passaniti, *La legislazione sul lavoro delle donne e dei minori. L'Italia e l'Europa*, in M. Minesso (cur.), *Welfare donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX*, Milano 2015, pp. 77-94; G. Silei, *La legislazione europea sul lavoro femminile e minorile di inizio secolo: un quadro comparato*, in P. Passaniti (cur.), *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, Milano 2016, pp. 60-73.

⁴⁰ Sulle premesse, le ragioni e gli sviluppi della conferenza, cfr. V. Amorosi, *Storie di giuristi*, cit., p. 69 ss.

1. Le travail des femmes mariées doit-il être limité le jour ou la nuit? 2. Le travail industriel des femmes (femmes et jeunes filles) doit-il être soumis à certaines restrictions? 3. Quelles restrictions sont à recommander dans ce cas? 4. Des exceptions à la règle générale sont-elles à prévoir pour certaines branches d'industrie? Lesquelles?⁴¹.

Le risposte fornite in quell'occasione dai rappresentanti dei tredici governi presenti alla conferenza acquisirono una formulazione puramente programmatica, nei termini di un auspicio piuttosto che di una statuizione di valore giuridico:

Il est désirable que les filles et les femmes ne travaillent pas la nuit; Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par jour et soit interrompu par un repos d'une durée totale d'une heure et demie au moins; Que des exceptions soient admises pour certaines industries et que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses; Que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre semaines après leurs couches⁴².

I principi e gli obiettivi espressi nella Conferenza di Berlino si tradussero nel contenuto di un accordo giuridico in senso tecnico solo alcuni anni dopo e in maniera molto parziale. Fu nell'ambito di una conferenza diplomatica convocata a Berna nel 1906 che quattordici nazioni europee siglarono una convenzione internazionale, la prima multilaterale in materia di lavoro, con la quale i governi firmatari si impegnarono a emanare e rendere efficace, ciascuno nel proprio territorio, una disciplina che vietasse il lavoro notturno delle donne senza distinzioni di età nelle fabbriche con più di dieci dipendenti⁴³.

Il raggiungimento di questo tipo di accordo, conseguenza dell'attenzione dedicata dalla questione femminile, va letto nell'ottica di una politica liberale che viaggiava sul doppio binario della pacificazione sociale e del progresso da un lato, e della salvaguardia degli interessi industriali e delle economie nazionali dall'altro. Così, se l'utilizzo spregiudicato di forza lavoro femminile a basso costo doveva essere limitato, normalizzato e reso omogeneo sul piano internazionale, funzionale a tale scopo lo strumento della legislazione protettiva

⁴¹ Il testo integrale del protocollo firmato a Berlino è riportato da G. Rolin-Jaequemyns, *La conférence de Berlin sur la législation du travail et le socialisme dans le droit international*, in «Revue de droit international et de législation comparée», XX (1890), pp. 5-27 (11).

⁴² Ivi, p. 14.

⁴³ Il testo integrale dell'accordo, insieme a quello della convenzione sul divieto dell'impiego del fosforo bianco nell'industria, contestualmente firmata a Berna nel 1906, sono riportati con il titolo *Conventions internationales de Berne pour la protection ouvrière (26 septembre 1906)*, in «Bulletin de l'Office international du travail», n. 7-8, V (1906), pp. 287-293. Per una disamina delle due convenzioni cfr. V. Amorosi, *Storie di giuristi*, cit., p. 126 ss.

contribuiva alla costruzione dell'ideologia della divisione sessuale del lavoro, condivisa da tutti i paesi occidentali.

4. *Voci di donne*

L'opposizione produzione/riproduzione, enfatizzata strumentalmente dal discorso pubblico dominante, informava anche gli argomenti del dibattito interno della politica emancipazionista, seppur nella prospettiva di un superamento della segregazione femminile nel lavoro. La valutazione delle ricadute, in termini sociali e politici, della legislazione protettiva all'interno delle dinamiche di partecipazione femminile alla vita pubblica e del riconoscimento formale dei diritti civili e politici era una questione aperta, che generava scontri ideologici.

Con riguardo all'Italia è esemplare la celebre polemica, articolata sulle colonne del giornale socialista «L'Avanti» nel 1898, tra Anna Kuliscioff, membro del partito socialista, e la femminista Anna Maria Mozzoni, fondatrice della Lega promotrice degli interessi femminili e membro del Partito operaio italiano. Le posizioni delle due donne sono rappresentative di due opposti schieramenti. La prima considerava la legislazione di tutela come un tentativo di miglioramento delle condizioni di lavoro non solo delle donne ma di tutta la classe operaia, perchè i salari da fame e gli estenuanti orari di lavoro femminile colpivano indirettamente tutti i lavoratori, allungandone la giornata media e deprimendo il tasso generale dei salari; al contempo, una legge che avesse provveduto a migliorare le condizioni del lavoro femminile avrebbe permesso una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e sociale. Diversamente per Anna Maria Mozzoni la legislazione di protezione rappresentava una limitazione della libertà di lavoro delle donne e una regressione del processo di emancipazione; avrebbe comportato, per le famiglie operaie, il rischio di perdere un contributo economico necessario ad alleviare la miseria; infine, configurandosi come intervento di tutela statale specifico per le donne, avrebbe giustificato la differenza giuridica e salariale tra i due sessi sanzionandola con la legge.⁴⁴

⁴⁴ Per un approfondimento sulla celebre polemica rimando, da ultimo, ai saggi contenuti in P. Passaniti (cur.), *Lavoro e cittadinanza femminile*, cit. Cfr. anche A. Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Bologna 1980, pp. 31-39. Eco di medesimi antagonismi si rintracciano in diversi contesti nazionali. In Francia, per esempio, le divergenze tra femministe e sindacaliste occuparono le pagine dei rispettivi organi di stampa, come *La Fronde*, *la Française*, *La ruche syndicale*: sul punto cfr. N. Chambelland-Lièbault, *Féministes et syndiquées*, in J-P. Le Crom (dir.), *Les acteurs de l'histoire du droit du travail*, Rennes 2004. In Germania è nota la linea sostenuta da Clara Zetkin che si oppone esplicitamente a trattamenti speciali per le donne, rivendicando una legislazione di protezione per tutti i lavoratori e le lavoratrici.

In coincidenza del consumarsi dei dibattiti in merito alla portata e alla bontà delle leggi di tutela, in Europa si attestava un filone di studi, condotti prevalentemente da donne, dedicati all'analisi delle condizioni delle operaie, e caratterizzati da un approccio ibrido: tra storia, sociologia, scienza politica. Nei primi anni del secolo XX, la questione del lavoro femminile si collocava su un terreno d'indagine che mancava di una tradizione di lungo corso, era un prodotto della modernizzazione sul quale potevano trovare accoglienza le analisi e le riflessioni delle donne, che ancora si tenevano lontane da campi teorici consolidati, per prassi dominio esclusivo dell'esercizio maschile.

Prendiamo due esempi peculiari, perché rappresentativi di due paesi con tradizioni politiche e giuridiche differenti: la francese Caroline Milhaud e l'inglese Elizabeth Hutchins.

Caroline Milhaud pubblicò nel 1907 *L'ouvrière en France. Sa condition présente – les réformes nécessaires*, un'opera che fotografa le condizioni delle operaie nell'industria francese e promette, fin dal sottotitolo, di indicare un programma di riforme.

Utilizzando un apparato documentale di statistiche e pubblicazioni periodiche istituzionali, Milhaud descrive la «fémisation de l'Industrie» in tutti i suoi aspetti: durata del lavoro, salario, malattie professionali, organizzazione sindacale, disciplina giuridica. L'introduzione al saggio ci aiuta a capire il percorso argomentativo dell'opera e la posizione dell'autrice. Il presupposto di partenza, brutalmente economicista, è che l'avvento delle macchine aveva permesso l'utilizzo di manodopera senza grande competenza e senza grande forza fisica; una manodopera che doveva essere più malleabile, con meno pretese, e che era costituita in gran parte da donne. Tale assunto viene accuratamente supportato da una serie di schemi statistici dai quali emerge che già nel 1901, in Francia, la popolazione operaia femminile aveva superato la metà di quella maschile⁴⁵.

I dati raccolti, nella loro concretezza, assumono la speciale funzione di rendere più credibile la proposta politica di Milhaud, che ritorna più volte nel corso del testo e appare come il suo obiettivo più autentico. L'autrice si sforza di dimostrare che le condizioni di lavoro delle donne erano insostenibili e andavano riformate con urgenza attraverso il potenziamento delle misure legislative, che per molti motivi erano insufficienti. Alle leggi dedica ampio spazio in due momenti differenti: prima in un capitolo che illustra i punti salienti della legislazione operaia vigente in Francia; poi nella parte conclusiva del saggio, come se volesse tirare le fila del suo argomentare, con delle proposte di «réformes législatives». In particolare, individua i vizi più gravi nell'assenza di tutela del lavoro femminile nell'industria a domicilio e nell'inadeguatezza degli strumenti di controllo, e introduce delle rivendicazioni ulteriori relative alla diminuzione

⁴⁵ C. Milhaud, *L'Ouvrière en France*, Paris 1907, p. 5 ss.

dell'orario di lavoro: la garanzia di maggior tempo libero avrebbe permesso all'operaia di «adempire ai doveri di donna in famiglia», ma anche ai «doveri individuali che lei ha nei confronti di se stessa al fine di perfezionarsi intellettualmente, moralmente con maggior cultura»⁴⁶.

Nella sua prospettiva, che in parte appare coerente con il 'dispositivo della differenza' elaborato dal discorso giuridico più progressista, l'intervento dei poteri pubblici è descritto come necessario: innanzitutto riguardo alla regolamentazione del lavoro, perché, in mancanza di un'organizzazione sindacale efficace, che si facesse carico delle istanze femminili, bisognava «ricorrere alla protezione dello Stato»⁴⁷; poi, riguardo alla sfera pedagogica, ai programmi statali di insegnamento delle scuole primarie, per esempio, che avrebbero dovuto contribuire a formare le coscienze delle future operaie⁴⁸.

La tensione politica emerge dai toni della scrittura, dalla quale a tratti risuona una sorta di malefica previsione, quasi un anatema: «Si les conditions du travail féminin sont mauvaises, on peut entrevoir dès maintenant le danger social qui nous menace»⁴⁹.

L'Inghilterra vantava un numero cospicuo di scrittrici impegnate su temi lavoristici e sociali, alcune delle quali coinvolte nel circuito dei coniugi Webb, e tutte partecipi dell'associazionismo sindacale⁵⁰.

Tre queste, Elizabeth Hutchins fu autrice nel 1903 insieme ad Amy Harrison, e con la prefazione di Sidney Webb, di una storia della legislazione industriale in Inghilterra⁵¹. L'opera, che si presentava come la «prima ricostruzione completa e sistematica della materia», includendo un intero capitolo dedicato ai movimenti per i diritti delle donne, destò interesse anche oltreoceano, al punto da ricevere una pronta e lusinghiera recensione sulla rivista dell'Accademia di scienze politiche, la *Political Science Quarterly*⁵².

Il tema del lavoro delle donne venne ripreso con maggiore approfondimento negli anni seguenti. Prima con la collaborazione, come referente per la regione

⁴⁶ Ivi, p. 159.

⁴⁷ Ivi, p. 158.

⁴⁸ Ivi, p. 154.

⁴⁹ Ivi, pp. 1-9.

⁵⁰ Esempari, in questo senso, le biografie delle sindacaliste femministe interne alla *Fabian Society*: Clementina Black, autrice di romanzi, di saggi e dell'inchiesta *Married women's work* (London 1915), condotta con altre componenti del *Women's Industrial Council*; Barbara Drake, autrice di diversi saggi sul tema delle riforme del sistema scolastico e sul lavoro delle donne, come *Women in Trade Union* (London 1920).

⁵¹ E. L. Hutchins, A. Harrison, *A history of factory legislation*, London 1903.

⁵² Cfr. E. Dana Durand, *Reviewed Work(s): A History of Factory Legislation. by B. L. Hutchins, A. Harrison and Sidney Webb*, in «Political Science Quarterly», XVIII (1903), pp. 544-546.

dello Yorkshire, all'inchiesta condotta da Clementina Black sul lavoro delle donne sposate⁵³, poi con la pubblicazione del volume *Women in modern industry*, nel quale l'autrice traccia uno «sketch», un profilo, della condizione delle donne lavoratrici in Inghilterra⁵⁴. Se l'intento dichiarato dell'autrice era di voler produrre un saggio descrittivo, non teorico – ed infatti è notevole l'utilizzo di dati statistici – Hutchins non rinuncia a fornire puntuali giudizi e valutazioni politiche; ma l'elemento che caratterizza più decisamente l'opera, e che viene espresso in senso programmatico nell'introduzione, è la volontà di sopperire, almeno in parte, alla mancanza di studi storici sul lavoro delle donne in Inghilterra.

The historical material relating to the share of women in industry is extremely scanty. Women in mediaeval times must have done a very large share of the total work necessary for carrying on social existence, but the work of men was more specialized, more differentiated, more picturesque. It thus claimed and obtained a larger share of the historian's attention.⁵⁵

Il rammarico espresso nella sua prefazione può essere letto come l'implicita assunzione di una prospettiva storiografica, che appare del tutto opportuna alla luce della risalente tradizione industriale e sindacale dell'Inghilterra, e che permette all'autrice di dedicare il primo capitolo a uno «Sketch of the employment of woman in England before the industrial revolution».

Nei capitoli successivi, giunti alla narrazione del lavoro femminile nell'epoca dell'industria, Hutchins pone uno speciale accento sul ruolo delle istituzioni: è qui che viene richiamata la dimensione giuridica, considerata per i suoi aspetti pubblicistici, a proposito delle possibilità di miglioramento delle condizioni di lavoro femminile. La ragione della stringente esigenza di un intervento istituzionale, rivendicato con forza dall'autrice, riposava su una constatazione di ordine economico: la «pressione» che induceva le donne a lavorare per orari prolungati, con bassi salari, in cattive condizioni e con estrema precarietà occupazionale era l'effetto dello sviluppo industriale su scala più ampia. In particolare, bisognava considerare che nell'epoca in cui si assisteva a un enorme aumento

⁵³ E. L. Hutchins, *Yorkshire*, in C. Black (ed.), *Married women's work*, cit., pp. 129-160.

⁵⁴ E. L. Hutchins, *Woman in modern industry*, London 1915, p. vi.

⁵⁵ Ivi, p. xi. L'osservazione dell'autrice sembra riecheggiare, qualche anno più tardi, nella dichiarazione sarcastica di Virginia Woolf a proposito del «supplement» da aggiungere alla storia: «ma perchè non possono aggiungere un supplemento alla storia; chiamandolo naturalmente, con qualche nome poco cospicuo, in modo che esso possa includere le donne senza ferire nessuno?»: V. Woolf, *Una stanza tutta per sé*, Milano 2005, p. 79 [edizione originale: New York, London 1929].

della forza produttiva che aveva trasformato le condizioni stesse di produzione, si mantenevano inalterate le condizioni sociali (gerarchie e status) del passato⁵⁶.

Dalla lucida analisi del gioco delle parti che coinvolgeva operai, capitalisti e governo, l'autrice deduceva che se il capitale era organizzato sulla base di una «reserve of labour» e del principio dell'impiego del minor costo del lavoro, le classi dirigenti, anche quando si fossero assunte il compito di introdurre una regolamentazione che rendesse sostenibili le condizioni di lavoro, avrebbero prodotto una protezione statutale inadeguata⁵⁷.

È evidente che, nonostante le dichiarazioni iniziali, Hutchins non si limitava a un mero resoconto ma, interpretando i dati, introduceva degli elementi nuovi che rimandano direttamente al problema della partecipazione femminile alla vita pubblica. Secondo il suo punto di vista, l'occupazione femminile era una «uncertain matter», condizionata da ogni sorta di circostanze esterne che poco o nulla dipendevano dalla capacità di lavorare in fabbrica, piuttosto i motivi andavano ricercati altrove. La posizione subordinata delle ragazze e delle donne in famiglia, così come la mancanza di una tradizione di associazionismo sindacale avevano generato ripercussioni sfavorevoli sulla capacità economica femminile nella dimensione competitiva dei rapporti di lavoro: si trattava di elementi di natura sociale e psicologica che rendevano assai difficile per le donne esprimere le loro esigenze occupazionali; dei «taboo», come li definisce Hutchins, di cui non era possibile parlare con chi fosse «superior» nella scala sociale di riferimento (il padre o il marito, per esempio) o un individuo dell'altro sesso⁵⁸.

Nel discorso giuridico sui problemi del lavoro era peculiare la rilevanza dello scontro tra interessi confliggenti che incanalati nella rete delle relazioni industriali incidevano non poco sulla costruzione di una disciplina. In quest'ottica il ruolo della donna lavoratrice all'interno del mondo produttivo va letto anche alla luce dei rapporti di forza che si instaurarono dopo l'industrializzazione, e considerando che la pretesa differenza tra soggetto femminile e maschile generava assiomaticamente una differenza salariale. Da un lato le donne portavano avanti le loro rivendicazioni come soggetti diversi e più sfruttati, dall'altro tali rivendicazioni erano frenate dalla formazione e dall'educazione delle donne stesse, i cui modelli di comportamento contribuirono a marcare quelle differenze assunte come naturali dal senso comune. È qui che lo scambio osmotico tra percezione della diversità/inferiorità della donna e tessuto normativo istituzionalizzava la disuguaglianza, fino a quando, immaginava la Hutchins, le donne

⁵⁶ E. L. Hutchins, *Woman in modern industry*, cit., p. xii.

⁵⁷ Ivi, p. xiv.

⁵⁸ Ivi, p. xiii.

non avessero preso coscienza della loro condizione e avessero agito autonomamente per migliorarla:

Among much that is sad, tragic and disgraceful in the industrial exploitation of women, there is emerging this fact, fraught with deepest consolation: the woman herself is beginning to think. Nothing else at long last can really help her; nothing else can save us all⁵⁹.

La cultura giuridica europea sul tema del lavoro femminile, alla luce delle analisi dei rappresentanti qui interrogati, appare generalmente intrisa di un'ideologia tendente alla conservazione dei rapporti sociali e alla replicabilità in ogni settore del diritto dell'opposizione uomo cittadino-donna madre. È evidente l'emersione di un interesse inedito da parte dei giuristi per la condizione femminile e in particolare, con riferimento ai problemi del lavoro e alla questione sociale, per le donne lavoratrici del comparto industriale, le quali, nonostante il processo di cristallizzazione dei ruoli di genere, continuavano comunque a lavorare nelle fabbriche.

Il tentativo di mettere insieme le voci diverse per nazionalità e formazione sulla legittimità del lavoro femminile a cavallo tra Ottocento e Novecento ci permette di evidenziare la grande omogeneità narrativa dei contributi della cultura giuridica europea sul tema e, ancora meglio, fa emergere i punti di discontinuità con le elaborazioni compiute dalle analiste al femminile – le donne che, in alcuni casi, costituirono l'avanguardia degli studi politico-economici sul lavoro.

In tal modo è possibile osservare l'emergere, anche solo a tratti, di una demarcazione tra 'rappresentazione' e 'autorappresentazione', densa di ricadute in ambito giuridico.

Se la rappresentazione trova nel diritto positivo una peculiare declinazione, nelle legislazioni nazionali e nelle risoluzioni dei consessi internazionali è possibile verificare come il nucleo del discorso ruoti sempre intorno alla difficoltà di tenere insieme diversi elementi: le esigenze di tutela dei lavoratori deboli, richieste oramai ineludibili sulla strada del progresso; la necessità di salvaguardare la produzione, che non poteva fare a meno del lavoro femminile; la conciliabilità di quest'ultima con l'ideologia tradizionalista e ancora inattaccabile del primato della funzione biologica riproduttiva delle donne.

Nel caso della autorappresentazione, invece, si osserva una critica alle leggi che potremmo considerare trasversale, quando non unanime, perché copre un vasto ventaglio di sfumature: dalla contestazione nel merito dei singoli testi di legge, giudicati troppo blandi e non abbastanza efficaci nel senso delle garanzie di tutela, all'opposizione assoluta generata da motivi di carattere strutturale.

⁵⁹ Ivi, p. xviii.

Considerando insieme questi due punti di vista, si potrebbe provare ad uscire dall'idea di storia supplementare, e aggiungere un piccolo tassello alla lettura storiografica delle costruzioni discorsive significative, per giungere a una rappresentazione ulteriore della cultura europea del secolo scorso. Poiché si tratta di una narrazione complessa, che spesso nasconde il plurale e con esso delle contraddizioni feroci, come quelle del protagonismo femminile, potremmo scegliere di raccontarla mettendo in luce proprio la complessità che deriva dalla molteplicità di voci.